

Tributario

ACCERTAMENTO SINTETICO

È irrilevante il rimborso a piè di lista delle spese di trasferta

martedì 12 maggio 2020

di Corrado Leda Rita Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 8489 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione esclude che l'accertamento induttivo basato sul metodo sintetico possa essere superato dal contribuente allegando che la propria capacità di spesa è stata incrementata a seguito della percezione di indennità di trasferta qualora si tratti di un rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute per vitto, alloggio e viaggio e adeguatamente documentate.

Cassazione civile, Sez. trib., ordinanza 6 maggio 2020, n. 8489

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi Cass. civ. sez. trib., 13 luglio 2012, n. 11935

Cass. civ. sez. trib., 6 novembre 2019, n. 28566

Difformi Non si rinvencono precedenti

L'Amministrazione finanziaria effettua una rettifica induttiva fondata sul metodo sintetico di cui all'art. 38, d.p.r. n. 600 del 1973 imputando a maggior reddito per il periodo di imposta 2000 le somme impiegate per l'acquisto di azioni tra il 2000 e il 2004 e gli importi relativi al possesso di un'autovettura.

Il contribuente impugna l'avviso di accertamento allegando elementi di segno contrario rispetto alle inferenze costruite dall'ufficio precedente, tra i quali si segnalano in particolare i seguenti:

1) la spesa per incrementi patrimoniali è inferiore rispetto a quella considerata in sede di rettifica, come risulta dall'atto notarile del 2003 con il quale è stato rettificato il valore nominale delle azioni;

2) la capacità di spesa è incrementata dall'indennità di trasferta corrisposta al contribuente in busta paga.

Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale accoglie l'appello dell'Amministrazione finanziaria.

Nell'ordinanza n. 8489 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata, accogliendo soltanto uno dei motivi di ricorso formulati dal contribuente.

Il Collegio ritiene fondato il motivo di ricorso con il quale il contribuente ha lamentato l'omesso esame del minor valore da attribuire alla compravendita di azioni.

Il Giudice del gravame, pur avendo riconosciuto che il valore delle azioni è inferiore rispetto a quello preso a base della rettifica induttiva, ha integralmente confermato la fondatezza dell'atto impugnato: al contrario, secondo il Giudice di legittimità sarebbe stato necessario procedere a un annullamento parziale dell'avviso di accertamento nella misura corrispondente al "minor maggior reddito" ricostruito induttivamente.

A tale proposito, il Collegio ricorda che "il processo tributario è a cognizione piena e tende all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che solo quando l'atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame del merito del rapporto tributario - come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione - il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, di acquisire aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell'Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso" (Cass. Civ., sez. trib., 13 luglio 2012, n. 11935, in CED Cass. Civ., Rv. 623322).

La Suprema Corte aderisce all'orientamento secondo cui il giudice deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal petitum delle parti quando ravvisa l'infondatezza parziale della pretesa dell'amministrazione: il giudice deve determinare il reddito effettivo del contribuente avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. "senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del quantum della pretesa tributaria [...], oppure costituisca violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendo chiaramente consentita al giudice tributario, in un giudizio che non è solo "sull'atto", da annullare, ma anche e principalmente sul rapporto sostanziale tra amministrazione finanziaria e contribuente, la riduzione della pretesa avanzata dalla prima con l'atto impositivo" (Cass. Civ., sez. trib., 6 novembre 2019, n. 28566)

Il Giudice di legittimità esclude invece che sussista la lamentata violazione dell'art. 51, comma 5, Tuir a seguito della mancata considerazione dell'incremento della

capacità di spesa in ragione dell'indennità di trasferta percepita in busta paga, nel caso di specie trattandosi di un rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute per vitto, alloggio e viaggio e adeguatamente documentate.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata